

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **“POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”**

**Stipulata tra**

Contraente
<b>GORI S.p.A.</b>

**GORI S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale

Via Trentola, 211

80056 ERCOLANO (NA)

Effetto: ore 24 del 31/01/2019

Scadenza: ore 24 del 31/01/2021

---

## 1. Sommario

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>8</b>
1. DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO .....	8
2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE .....	8
3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....	8
4. COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO IN CASO DI POLIZZA IN COASSICURAZIONE) .....	9
5. DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI- PERIODO DI MORA .....	9
5.1 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa</i> .....	9
6. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	10
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI BUONA FEDE.....	10
8. ONERI FISCALI .....	11
9. FORO COMPETENTE .....	11
10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	11
11. RECESSO E RISOLUZIONE .....	11
12. TRATTAMENTO DATI .....	12
13. TUTELA DELLA PRIVACY .....	12
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....</b>	<b>12</b>
14. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO .....	12
15. SELF INSURANCE RETENTION (S.I.R.) .....	13
16. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI .....	15
17. RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	16
18. OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI .....	16
19. RENDICONTO.....	17
20. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI .....	18
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>19</b>
21. FONTI RADIOATTIVE .....	19
22. COMODATO.....	19
<b>ASSICURATO E ATTIVITÀ ESERCITATA.....</b>	<b>20</b>
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/ RCO).....</b>	<b>21</b>
23. MASSIMALI ASSICURATI .....	21
24. CALCOLO DEL PREMIO ANNUO.....	21
25. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	21
26. BUONA FEDE INAIL .....	23
27. INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA.....	23
28. RIVALSA ENTI .....	23
29. ESCLUSIONI.....	23

---

30.	NOVERO DEI TERZI .....	24
31.	CLAUSOLA DIPLOMATICA .....	24
32.	RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON .....	25
33.	RESPONSABILITA' COME DA D.LGS. N. 81/2008 E SEGUENTI - SICUREZZA SUL LAVORO .....	25
34.	COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI .....	25
35.	DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO .....	26
36.	PROPRIETA', CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE.....	26
37.	PROPRIETA' ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO .....	27
38.	COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE .....	27
39.	COSE IN AMBITO LAVORI .....	27
40.	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO .....	27
41.	APPALTO, SUBAPPALTO ED A.T.I.....	27
42.	INQUINAMENTO ACCIDENTALE.....	27
43.	DANNI DA IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO .....	28
44.	DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA' .....	28
45.	ULTERIORI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA.....	28
46.	ESTENSIONE TERRITORIALE .....	31
47.	SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE.....	31
<b>LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI - FRANCHIGIE .....</b>		<b>32</b>

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

<b>ASSICURATO</b>	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Azienda Contraente;</li> <li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dalla Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li> <li>• le associazioni dopolavoristiche, filantropiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Azienda.</li> </ul>
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTACCO CYBER</b>	La violazione di dati fisici o la violazione di dati informatici, virus Informatico, Hacking o attacco per interrompere il Servizio offerto, la richiesta o minaccia da parte di un soggetto terzo che dia origine a costi a fronte di estorsione, il trasferimento non autorizzato di fondi effettuato da parte di un soggetto terzo, l'Hacking che dia origine al Phreaking (evento quest'ultimo per effetto del quale il sistema telefonico dell'Assicurato incorre in costi per traffico telefonico o di dati).
<b>COMPAGNIA</b>	L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di imprese, identificati nei documenti di polizza.
<b>COMUNICAZIONI</b>	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
<b>CONTRAENTE</b>	GORI S.p.A.
<b>COSE</b>	I beni materiali e gli animali.
<b>DANNI INDIRETTI</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
<b>DANNI MATERIALI</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
<b>DANNI CORPORALI</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>DANNI PATRIMONIALI PURI/PERDITE PATRIMONIALI</b>	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
<b>DENUNCIA CAUTELATIVA</b>	La denuncia cautelativa determina apertura del sinistro senza attività peritale e/o trattazione del sinistro o risarcimento.
<b>FATTURATO ANNUO</b>	Ricavi da vendita e prestazioni con l'esclusione del fatturato relativo ad operazioni Intercompany.
<b>FRANCHIGIA PER SINISTRO</b>	La somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
<b>GARANZIE</b>	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Compagnia.
<b>INSEDIAMENTO</b>	Ciascun complesso di cose dell'Assicurato, o per le quali esista un suo interesse assicurabile.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La somma massima dovuta dalla Compagnia.
<b>MASSIMALE AGGREGATO</b>	La massima esposizione della Compagnia durante il medesimo periodo assicurativo e per la globalità di Assicurati.
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	La massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro.
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente Assicurazione.
<b>RISARCIMENTO INDENNIZZO/INDENNITA'</b>	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di danno conseguente a sinistro.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SCOPERTO</b>	Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
<b>SINISTRO</b>	RCT/O Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SINISTRO IN SERIE</b>	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, i quali tutti saranno considerati come un unico evento.
<b>STABILIMENTO</b>	Ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare la gestione delle attività di cui all'oggetto della presente polizza

---

**“GORI S.p.A.”**

La Società ha per oggetto l'attività di gestire servizi idrici integrati nonché ogni altro servizio o attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione e di competenza; per servizi idrici integrati si intendono, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile e industriale, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Alla Società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi gestiti.

La Società, inoltre, svolge servizi e attività afferenti le risorse idriche, il ciclo dell'acqua, le tematiche igienico-sanitarie e le tematiche ambientali, nella loro generalità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi gestionali, amministrativi, commerciali, di laboratorio, di ingegneria, di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché presta servizi di centrale di committenza per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi, e promuove servizi editoriali e realizza materiali per la divulgazione scientifica nei settori di competenza della Società.

La Società può inoltre, gestire altri servizi pubblici, purché non siano incompatibili con il servizio idrico integrato, nonché svolgere i servizi e le attività di cui sopra anche a favore di terzi.

In via generale la garanzia è operante per qualsiasi attività – presente e futura- svolta dall'Azienda GORI S.p.A. per legge, statuto, regolamenti o delibere, comunque svolta e con qualunque mezzo ritenuto necessario.

È inclusa ogni attività (anche esterna ai luoghi ed ai locali dove si svolge l'attività) accessoria e/o complementare e/o collegata all'attività principale nessuna esclusa né eccettuata rientrante nell'oggetto sociale.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, potrà effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in società miste con enti pubblici preordinati alla gestione dei servizi di tipo analogo o affine a quelli contenuti nel proprio oggetto sociale.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1. DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del 31/01/2019 alle ore 24.00 del 31/01/2021, e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, salvo che non sia stato richiesto formalmente dalla Contraente il rinnovo per il maggior periodo al massimo di dodici mesi, che sarà formalizzato alle stesse condizioni contrattuali ed economiche aggiudicate in gara, da inoltrarsi, con preavviso di trenta giorni antecedenti la scadenza della copertura, alla Compagnia Assicuratrice.

È inoltre facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per qualsiasi causa del contratto, richiedere alla Compagnia una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione. La Compagnia, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di almeno 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

### 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui all'Art. 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è palesata e sino all'ultima scadenza di premio. La differenza di premio non potrà eccedere il 30% di quello in corso per l'Azienda interessata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al diritto di recesso.

### 3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

La Compagnia è obbligata a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione ed i relativi Certificati di Polizza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche della presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### 4. COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Compagnia, resta inteso che in caso di sinistro la Compagnia Delegataria (in appresso Compagnia) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Compagnia Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Compagnia, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata.

La Compagnia si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare alla Contraente quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Compagnia, con la sottoscrizione della polizza, le Compagnia Coassicuratrici danno mandato alla Compagnia a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Compagnia rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Compagnia Coassicuratrici.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in coassicurazione o a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della Contraente.

#### 5. DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI- PERIODO DI MORA

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31 gennaio 2019 anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della polizza.

Il premio del contratto ha frazionamento semestrale.

La rata di premio successiva dovrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dalla relativa scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente/Assicurato, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia.

##### 5.1 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa:

- a) La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di

servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Contraente.

- c) La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## 6. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Compagnia risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera la Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Compagnia di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

La Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

## 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI BUONA FEDE

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

La Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Compagnia parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte della Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa

della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che la Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Compagnia. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

## 8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

## 9. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto organismo, a scelta del contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede la contraente oppure, in alternativa, l'assicurato.

## 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## 11. RECESSO E RISOLUZIONE

Non è ammesso il recesso anticipato dal presente Contratto (Polizza), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto.

Per la Risoluzione del Contratto si rinvia integralmente a quanto previsto e disciplinato dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'Art. 3.5 dell'Accordo Quadro.

## 12. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## 13. TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che la Compagnia riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. La Compagnia si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. La Compagnia s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate."

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### 14. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C., darne avviso scritto alla Compagnia, entro 90 (novanta) giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza scritta e possibilità.

Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Compagnia inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, la Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro alla Compagnia, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, la Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita e formale richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

La Compagnia prende atto che la Contraente, al fine di limitare il numero delle denunce, è dotato per la copertura RCT di un processo di Self Insurance Retention (S.I.R.) attraverso cui gestisce in

proprio, senza darne comunicazione alla Compagnia, i sinistri che da una prima verifica rientrano nell'importo della franchigia del presente contratto, ad eccezione dei sinistri che riguardano i danni alla persona e i danni ricadenti nella copertura RCO.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Compagnia perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, la Contraente ne farà prontamente denuncia alla Compagnia che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta alla Contraente.

La Compagnia potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dalla Contraente senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

La Contraente è tenuta a denunciare alla Compagnia, nei termini temporali sopra menzionati, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

- a) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
- b) In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

È comunque data facoltà alla Contraente di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta di risarcimento quale denuncia cautelativa

Resta inteso che, una volta che la Contraente abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Compagnia, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente della comunicazione scritta, appena possibile, sempre direttamente alla Compagnia ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

Tutti i sinistri di pertinenza del periodo assicurativo e denunciati nei termini disciplinati in polizza sono coperti anche qualora emersi o conosciuti in un periodo successivo alla scadenza della copertura.

#### 15. SELF INSURANCE RETENTION (S.I.R.)

Resta convenuto tra le parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri RCT superiori all'importo di € 20.000,00 (euro VENTIMILA) indicato nella tabella "LIMITI DI RISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE" - importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO).

Si conviene pertanto che:

---

**A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche avvalendosi di strutture esterne incaricate).**

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Compagnia effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla Contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR. Nel caso in cui la Compagnia valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Compagnia, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Compagnia perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente e/o Assicurato aggiuntivo ne farà denuncia alla Compagnia che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente o agli assicurati.

Inoltre, la compagnia non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dalla Contraente.

La Compagnia potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente. In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della compagnia resteranno a carico dell'Assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Compagnia stessa.

**B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la compagnia provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all'art.16 "Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali e Peritali".**

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla compagnia rimarranno a carico della stessa. In ogni caso la Compagnia resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico del Contraente. Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente e/o Assicurato aggiuntivo al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla compagnia, restano a totale carico del contraente.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la Contraente e la Compagnia predisporranno una procedura condivisa per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

---

La Compagnia si impegna a partecipare ad un eventuale Comitato di Valutazione Sinistri indetto direttamente dalla Contraente su invito e con frequenza di almeno due volte l'anno e garantirà la presenza di un liquidatore che presenterà l'aggiornamento dello stato delle pratiche.

#### 16. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI

La Compagnia, di intesa con la Contraente, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, di ogni ordine e grado, nonché per le ipotesi di negoziazione assistita e/o mediazione a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Compagnia, in buona fede, non procederà a stipulare accordi transattivi con il danneggiato quando l'Assicurato abbia aperto il sinistro come denuncia cautelativa, salvo il parere positivo di quest'ultimo; in caso di inosservanza la franchigia non potrà essere addebitata all'Assicurato, salvo il maggior danno.

Per le vertenze penali la scelta del legale difensore dovrà essere condiviso tra Compagnia e Assicurato. Per le vertenze in sede civile, la Compagnia si impegna ad incaricare un legale prescelto all'interno di una rosa predefinita di Avvocati, suddivisa per i principali Fori competenti ed a comunicarlo alla Contraente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia/documentazione giudiziale e comunque almeno 30 gg prima della data prevista per la costituzione.

Qualora il legale non sia designato dalla Compagnia nei tempi previsti ovvero in caso di notifiche tardive o provvedimenti d'urgenza o quando ciò non sia comunque tecnicamente possibile e al fine di evitare il danno conseguente a una costituzione tardiva, l'Assicurato potrà inviare direttamente la pratica per la costituzione in giudizio a uno dei legali inseriti nella rosa notificata dalla Compagnia, competente per Foro territoriale e in assenza di un legale predefinito, competente per Foro, l'Assicurato sarà libero di rivolgersi ad un legale di sua scelta, con spese a carico della Compagnia, cui sarà notificato il relativo preventivo.

La Compagnia si impegna a condividere e concordare con la Contraente i nominativi dei Legali che compongono la rosa entro i 30 giorni successivi alla decorrenza della polizza e a notificarne tempestivamente le variazioni. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'onere della gestione e liquidazione dei danni, indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza, è assunto per intero dalla Compagnia, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Qualora l'azione sia promiscua e contenga sia obblighi di fare che il risarcimento del danno connesso o correlato, la Compagnia si impegna comunque a sostenere a proprie spese la difesa per l'intera azione giudiziale o pregiudiziale, restando l'Assicurato obbligato in proprio alla sola ottemperanza al giudicato per la parte relativa agli obblighi di fare.

In caso di definizione transattiva del danno la Compagnia, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive per danni liquidabili per importi inferiori alla franchigia, verranno assunte dalla Compagnia e dalla Contraente di comune accordo, pena l'inapplicabilità della franchigia.

L'inadempienza da parte della Compagnia agli obblighi di nomina del legale nei termini sopra descritti costituirà grave inadempimento.

Tutti gli eventuali maggiori oneri o costi conseguenti al mancato puntuale rispetto dei termini di cui sopra non potranno essere valutati nella determinazione della statistica sinistri/premi.

#### 17. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile nei soli confronti di:

- Società partecipate e/o controllate
- nei confronti di altri soggetti assicurati con la presente polizza
- Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'assicurato per le sue Attività;
- Dipendenti /Amministratori dell'Assicurato

#### 18. OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

La Compagnia si impegna a rilasciare il numero di sinistro relativo alla denuncia di danno entro massimo dieci giorni lavorativi.

La Compagnia, per i sinistri in sua gestione, è tenuta a contestare alla Contraente e/o Assicurato entro 30 gg. dalla denuncia del sinistro corredata da relazione tecnica, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

Per le denunce in presenza di controversie giudiziali, si rinvia all'articolo sulla gestione delle vertenze giudiziali.

La Compagnia si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

La Compagnia liquiderà solo ed esclusivamente i sinistri alle controparti indicate dalla Contraente nelle denunce di sinistro o dovrà comprovare il titolo di subentro nel credito, pena l'inapplicabilità della franchigia.

Alle scadenze trimestrali convenute, entro il 10 del primo mese successivo al trimestre, la Compagnia invia formale comunicazione di richiesta delle franchigie per i danni liquidati.

La richiesta sopra menzionata dovrà essere corredata da:

- a) file excel contenente numero di sinistro della Compagnia, data di accadimento, nominativo del danneggiato/i risarcito, importo del danno liquidato e data di liquidazione, valore della franchigia richiesta e data di incasso;
- b) atto di quietanza sottoscritto per accettazione dal danneggiato, tipologia di danno liquidato (diretto o indiretto) e relativi importi, eventuali procure e/o deleghe a firmare/riscuotere se il firmatario/intestatario della quietanza è persona diversa dal danneggiato presente in denuncia di sinistro; in assenza di formale sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte del

---

danneggiato, la Compagnia potrà produrre in sostituzione copia dei bonifici o assegni emessi purché riconducibili al danneggiato.

La Contraente/Assicurata, sulla base delle evidenze ricevute della Compagnia (quietanze rilasciate e sottoscritte / copia degli assegni spediti o bonifici effettuati), si impegna, salvo contestazioni, a provvedere al pagamento di quanto dovuto, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra opportunamente documentati verranno richiesti dalla Compagnia in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 120 giorni dalla richiesta.

L'inadempienza da parte della Compagnia agli obblighi sopra descritti costituirà grave inadempimento.

Tutti gli eventuali maggiori oneri o costi conseguenti al mancato puntuale rispetto dei termini di cui sopra (ad es. costi del pignoramento per mancato pagamento delle competenze del CTU o dei legali di controparte) non potranno essere valutati nella determinazione della statistica sinistri/premi e dovranno essere indicati puntualmente.

## 19. RENDICONTO

La Compagnia si impegna ed obbliga a fornire al Contraente/Assicurato:

- a) con cadenza trimestrale, una informativa in formato elettronico, sulla gestione dei sinistri così impostato:
- elencazione dei sinistri denunciati in ordine cronologico sulla base della data di sinistro, con indicazione del relativo status (aperto, chiuso, senza seguito o abbandonato);
  - sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che sarà quello risultante al momento della elaborazione informatica dei dati;
  - sinistri Liquidati, con indicazione del nominativo della controparte indennizzata, dell'importo liquidato e della relativa franchigia richiesta ed eventualmente recuperata dalla Contraente;
  - sinistri Respinti con evidenza delle motivazioni che hanno portato alla reiezione del sinistro;
  - Rapporto Tecnico Sinistri/Premi.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche indistintamente.

- b) la comunicazione, relativamente ai sinistri respinti, con evidenza delle motivazioni

---

che hanno portato alla reiezione del sinistro, entro 30 giorni dalla denuncia di sinistro.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere dalla Compagnia un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate, nonché a richiedere copia dell'intero file relativamente a singoli sinistri e tali documenti dovranno essere inviati entro 10 giorni dalla richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Compagnia anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati con riguardo al contratto non siano stati definiti.

L'inadempienza da parte della Compagnia agli obblighi sopra descritti costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto.

## 20. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Per la trasmissione di ogni singola informativa trimestrale, la Compagnia è tenuta, per ogni giorno di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini temporali stabiliti al precedente articolo 19 a corrispondere al Contraente una penale pari allo 0,1 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto fino ad un massimo di euro 20.000 a valere sul premio dell'annualità successiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo annuale, la Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni.

Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui alla lett.a) del precedente art. 19, che daranno luogo all'applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Compagnia per iscritto dalla Contraente.

In riscontro alla suddetta contestazione, la Compagnia dovrà comunicare per iscritto alla stessa Contraente le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Contraente a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Compagnia le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 21. FONTI RADIOATTIVE

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA", nonché dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.

La garanzia è operante, con un massimale di € 500.000,00 per evento ed anno assicurativo, a condizione che l'attività del Contraente/Assicurato sia intrapresa con osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità in vigore al momento del sinistro.

Il Contraente/Assicurato si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto, nonché ad allontanare dai locali di conservazione od uso delle fonti radioattive qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti stesse.

Il Contraente/Assicurato accorda alla Compagnia la facoltà di ispezione del rischio senza che tale facoltà possa diminuire gli impegni e gli obblighi assunti in virtù della presente polizza.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che i danni si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza.

### 22. COMODATO

La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente ai bei dati in comodato d'uso, leasing, locazione a terzi, esclusa, comunque, l'errata utilizzazione degli stessi.

## ASSICURATO E ATTIVITÀ ESERCITATA

### **ASSICURATO – si intende la Spett.le GORI S.p.A.**

Le attività dell'Assicurato svolte direttamente, o affidate a terzi, anche "per conto", "in concessione", "in appalto", "in affidamento", od in qualsiasi altra forma riconosciuta dall'ordinamento e dalla prassi di natura commerciale, industriale, finanziaria, a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente convenzione esplica la propria efficacia per tutti i casi per cui possa essere reclamata una responsabilità all'Assicurato, sono relative alla GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE.

Quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- la captazione, l'adduzione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;
- il collettamento, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue e/o meteoriche;
- il trasporto dei fanghi provenienti dai processi di trattamento
- la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- la costruzione e la gestione di condotte idriche e fognarie
- proprietà e gestione di dighe e condotte;
- fornitura di servizi in campo idrico

nonché quelle attività risultanti dal proprio Statuto, dall'iscrizione alla C.C.I.AA. e dalle eventuali istanze inoltrate alla stessa per nuove attività non ancora registrate.

Il tutto compreso i vari servizi e le varie attività annesse, connesse, accessorie, complementari, strumentali, collaterali, integrate, di implementazione ed il tutto svolto con le modalità che la tecnica inerente le attività insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/ RCO)

### 23. MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

- **€ 10.000.000,00 per sinistro**

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.):

- **€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni prestatore d'opera**

### 24. CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio di polizza è un premio annuo lordo flat, non soggetto a regolazione.

Si conviene tra le parti che il premio annuo viene corrisposto con frazionamento semestrale, fermo il periodo di mora previsto all'art. 5 *Decorrenza della copertura – pagamento dei premi – periodo di mora per ogni rata.*

### 25. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### **R.C.T.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni diretti e/o indiretti involontariamente cagionati a Terzi e che sia causa di morte, di lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito di applicazione dell'attività da esso svolta comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, strumentali, collaterali, complementari, affini, di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave della Contraente / Assicurato, nonché da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali la Contraente / Assicurato debba rispondere.

#### **R.C.O.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese): per gli infortuni e i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, compresi i prestatori di opera di cui alla legge 14.02.2003 n.

---

30 e al D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 (CD Legge Biagi) eccezion fatta per i soggetti regolamentati da contratti di somministrazione di lavoro (ex interinali) i quali sono considerati terzi a tutti gli effetti.

Ad integrazione di quanto previsto al primo e secondo capoverso del presente articolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. Lgs. 23.2.2000 n. 38 e successivi decreti e regolamenti attuativi, cagionati ai prestatori di lavoro soggetti a tale disciplina, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### **MALATTIE PROFESSIONALI**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte in servizio e per cause di servizio, indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza, e in data non antecedente al 31.12.2002, per fatti che non siano già noti all'Assicurato

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro qualora detta cessazione avvenisse nel corso di validità della presente polizza.
- per le malattie professionali conseguenti all'amianto o per la silicosi.

## 26. BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

## 27. INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Compagnia conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## 28. RIVALSA ENTI

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque da altri istituti simili, quali ad esempio l'INAIL, in virtù delle norme di leggi vigenti.

## 29. ESCLUSIONI

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi, ad eccezione dell'elettricità, considerata "prodotto" ai sensi della Direttiva CEE n. 83/74;
- b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli), nonché i danni derivanti da impiego di aeromobili e natanti;
- c) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare;
- d) da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
- g) i sinistri derivanti da atti di guerra; \*
- h) i danni conseguenti alla mancata od anormale erogazione di acqua, energia elettrica, gas, servizi di telecomunicazione, nonché qualsiasi altro servizio prestato dal Contraente;
- i) conseguenti a ritardi nell'attivazione o ripristino dell'utenza, i danni connessi ad

attacchi cyber. Si precisa altresì che non sono compresi tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
  - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe altrimenti coperto ai sensi di polizza.
- j) i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quelli resi necessari per la ricerca dei guasti e/o per evitare l'aggravarsi di danni a terze parti.
- k) i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; \*
- l) derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati; \*

\*Si precisa che le esclusioni indicate alle lettere g) k) l) sono operanti anche per la garanzia RCO.

### 30. NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O.

Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Le imprese assicurate all'interno della presente Convenzione non sono considerate terze fra di loro salvo quanto previsto nelle seguenti fattispecie:

1. Tutte le Imprese assicurate all'interno della presente Convenzione sono considerate terze tra di loro per i sinistri comportanti lesioni personali.
2. Le imprese assicurate all'interno della presente Convenzione, sono considerate terze fra di loro anche per i sinistri comportanti danni materiali, ad eccezione dei casi in cui le rispettive attività vengano espletate nel medesimo ambito dei lavori o ci sia un rapporto di direzione/collaborazione/subordinazione, di un'impresa rispetto all'altra, tale da limitarne l'autonomia operativa.

### 31. CLAUSOLA DIPLOMATICA

La Compagnia si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dal l'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l'Assicurato e

la Compagnia, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

### 32. RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale;
- prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- b) per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

Si precisa che detta copertura per quanto previsto alla lett. a) non è da ritenersi valida per i consulenti esterni mentre è operativa per quanto concerne la lett. b) per i danni corporali subiti dai consulenti presso le sedi e gli uffici o impianti dell'Assicurato come ospiti e nel corso dell'espletamento della consulenza.

La garanzia è estesa, inoltre, all'eventuale rivalsa INAIL.

### 33. RESPONSABILITA' COME DA D.LGS. N. 81/2008 E SEGUENTI - SICUREZZA SUL LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del disposto del D. Lgs. N. 81 – 09 Aprile 2008, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Assicurato cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dagli articoli del Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

La detta garanzia è operante anche per la responsabilità civile relativi ai danni cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono ruoli specifici previsti nella normativa in materia di sicurezza nei cantieri, nell'ambito delle rispettive funzioni, per conto dell'Assicurato stesso.

### 34. COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d'opera dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di

proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l'uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

### 35. DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

La garanzia comprende anche il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di Terzi dall'incendio delle sedi aziendali – e delle cose in esse contenute – ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze – che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino alla concorrenza dei limiti per sinistro e per anno assicurativo riportati nello schema riepilogativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione Incendi" e, comunque in caso di sua inoperatività, in eccesso per ogni sinistro all'importo di € 50.000,00 che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

### 36. PROPRIETA', CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/o uso a qualsiasi titolo, o destinazione di beni immobili in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, impianti, impianti sportivi e ricreativi nonché parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è altresì estesa:

- Alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
- Alla responsabilità derivante ai Terzi, ancorché soci dell'Assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino.

### 37. PROPRIETA' ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso, in qualunque area, di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato.

### 38. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Terzi ed i Dipendenti a qualsiasi titolo per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'Azienda, consegnate o non consegnate.

La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

### 39. COSE IN AMBITO LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali e relativi infissi, trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori e/o che per volume, peso o destinazione non possono essere rimossi, con esclusione dei danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori.

### 40. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

### 41. APPALTO, SUBAPPALTO ED A.T.I.

L'assicurazione vale anche quando il Contraente/Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese, società, enti, consorzi o persone fisiche lavori e/o prestazioni di lavori e servizi in genere e quelli attinenti alla propria attività.

La garanzia non comprende la responsabilità civile personale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori affidati dall'Assicurato, fermo restando il fatto che la garanzia rimane operante per la responsabilità che a qualunque titolo dovesse ricadere sull'Assicurato per fatto commesso dalle suddette imprese.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a questo ultimo caso la presente garanzia opera a II° rischio e/o per "Differenza in Condizioni" (D.I.C.) e/o per "Differenza di Limiti" (D.I.L.) rispetto alla polizza specificatamente sottoscritta dall'A.T.I..

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, i loro dipendenti e quanti a vario titolo operano per conto di suddette imprese, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente.

### 42. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto previsto dal punto e) dall'art. 29 "Esclusioni", la garanzia comprende i danni derivanti a terzi da contaminazione e/o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate,

disperse, deposte o comunque fuoriuscite purché le cause siano di natura improvvisa ed accidentale e collegate all'attività dell'Assicurato.

#### 43. DANNI DA IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO

A parziale deroga dell'Art. 29 "Esclusioni "lettera "h)",

Premesso che per irregolarità di fornitura del servizio idrico si intende un'erogazione al di fuori dei limiti prescritti dalle norme tecniche vigenti in materia inerenti "l'aumento/diminuzione" e/o il "mantenimento" della pressione (ivi compreso il c.d. Colpo d'Ariete) oltre o al di sotto dei limiti previsti in dette normative, l'assicurazione comprende anche:

- a) i danni subiti dai terzi, compresi gli utenti, per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di irregolare fornitura del servizio;
- b) i danni subiti dagli apparecchi utilizzati dagli utenti in conseguenza di irregolare fornitura del servizio;
- c) i danni, sia diretti che indiretti, conseguenti alla mancata erogazione di energia elettrica, di gas, di acqua, di raffrescamento, di calore, nonché all'interruzione o alla sospensione di fornitura degli stessi a seguito di eventi accidentali, qualunque sia la causa che li abbia originati, agli impianti di produzione e/o distribuzione di energia elettrica, gas, acqua raffrescamento e calore.

Si intendono altresì rientranti in garanzia tutti i costi sostenuti per evitare o diminuire il danno, inclusi i c.d. costi di ricerca guasto.

Relativamente alle garanzie prestate dal presente articolo, restano comunque esclusi i seguenti danni:

1. i danni di qualsiasi tipo derivanti agli utenti causati da mancata e/o irregolare fornitura del servizio all'Assicurato da parte dei fornitori dello stesso;
2. i danni derivanti da cause di forza maggiore;
3. i danni esclusi in base ad un accordo scritto;
4. i danni derivanti da azioni volontarie (deliberate acts) o programmate da parte dell'Assicurato (salvo l'attuazione dei piani o procedure di emergenza);
5. i danni dovuti al non rispetto intenzionale di leggi, regolamenti o norme tecniche in vigore al momento del sinistro da parte dell'Assicurato.

#### 44. DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, mancato e/o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di Polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

#### 45. ULTERIORI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo meramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni

---

espressamente esclusi, resta inoltre precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per:

- a) l'organizzazione e/o la partecipazione di manifestazioni, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, fiere, mostre, esposizioni e mercati ed altri eventi simili e/o affini, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non; l'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di eventuali Terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti;
- b) la proprietà e/o la conduzione di asili e scuole private ad uso Aziendale con la precisazione che sono considerati Terzi anche i Dipendenti degli eventuali Enti che gestiscono dette strutture;
- c) la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- d) l'installazione, la manutenzione, la posa in opera, la riparazione, le prove, i collaudi e le dimostrazioni presso Terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
- f) la gestione di mense, il servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con rinuncia, da parte della Compagnia, al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- g) fatto dei suoi Dipendenti i quali usino, a scopo di servizio o per ordine e conto dell'Assicurato stesso, veicoli non a motore di sua proprietà (biciclette, velocipedi, etc.);
- h) la garanzia è estesa alla Responsabilità per danni occorsi ai veicoli di proprietà di Terzi e/o Dipendenti / Amministratori nelle sedi del Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati al Contraente;
- i) i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- j) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti, e simili manifestazioni, delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro;
- k) i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori, in occasione di lavoro o di servizio;
- l) l'esistenza di squadra antincendio;

- 
- m) l'assicurazione è operante anche per la proprietà di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) – Bancomat ovunque esse siano installate;
  - n) il servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e cani;
  - o) la proprietà/conduzione di linee ferroviarie per il trasporto interno dei materiali (decauilles), di binari di raccordo con estensione all'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, ai passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o pedonali con esclusione dei danni subiti dal materiale rotabile;
  - p) l'esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Assicurato;
  - q) i danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio ed utilizzati dall'Assicurato o da Terzi per conto di quest'ultimo;
  - r) i danni causati a condutture ed impianti sotterranei;
  - s) la responsabilità per danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza, inclusi quelli resi necessari dalla ricerca del guasto e/o riparazione;
  - t) i danni causati da cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
  - u) il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico;
  - v) a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii;
  - w) premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
  - x) i danni da rigurgito e/o occlusione di fogne di proprietà o in gestione all'Assicurato;
  - y) i danni da spargimento d'acqua, fuoriuscite di acqua da dighe e condotte. Tale estensione opera esclusivamente nei casi conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all'Assicurato;
  - z) arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute;
  - aa) a parziale deroga dell'art. 29 lett. a), per danni a persone, cose ed animali derivanti dall'erogazione di acqua comunque alterata e/o contaminata, anche qualora

---

l'alterazione e/o contaminazione fosse stata effettuata da persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

bb) sinistri derivanti da atti di terrorismo;

cc) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;

dd) danni, sia diretti che indiretti, derivanti da furto di cavi elettrici, impianti rete o parte di essi.

#### 46. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero, con esclusione dei territori di U.S.A. Canada e Messico, nei cui confini la garanzia opera limitatamente alla partecipazione a fiere, convegni, manifestazioni ed eventi.

L'Assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

#### 47. SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### IL CONTRAENTE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Durata del contratto – Rinnovo
- Recesso per sinistro
- Esclusioni

### IL CONTRAENTE

### LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI - FRANCHIGIE

La Compagnia, nei limiti dei massimali previsti all'art. 23, ed alle condizioni tutte della polizza, liquiderà i danni con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/o franchigia. Le garanzie sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta minima di € 20.000,00 (euro ventimila) per sinistro, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

GARANZIE PRESTATE		LIMITI DI RISARCIMENTO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Per tutte le garanzie di polizza ad eccezione di quelle elencate qui di seguito.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RCT € 10.000.000,00 per sinistro</li> <li>➤ RCO € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per persona</li> </ul>	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
Art.	Titolo Clausola	LIMITI DI RISARCIMENTO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
21	Fonti Radioattive	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
35	Danni da incendio esplosione scoppio	Limite RCT per ogni sinistro	€ 50.000,00
38	Cose consegnate e non consegnate	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
40	Carico e Scarico	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
42	Inquinamento accidentale	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
43 a)	Danni da irregolare fornitura del servizio a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"

<b>43 b)</b>	Danni da irregolare fornitura del servizio agli apparecchi degli utenti	€ 150.000,00 per sinistro ed € 600.000,00 per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>43 c)</b>	Danni da irregolare fornitura del servizio con interruzione o sospensione di attività degli utenti post sinistro risarcibile a termini di polizza	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>44</b>	Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 a)</b>	Organizzazione Manifestazioni	€ 5.000.000,00 per sinistro per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 k)</b>	Danni a cose di proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori	€ 50.000,00 per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 r)</b>	Condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 s)</b>	Scavo e Rinterro	€ 2.500.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 t)</b>	Cedimento, franamento e vibrazione del terreno	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"
<b>45 x)</b>	Rigurgito fogna	€ 1.000.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per anno assicurativo	€ 20.000,00 Come previsto dall'art. 15 "Self Insurance Retention"

**LA CONTRAENTE****LA COMPAGNIA**